

Codice A1816A

D.D. 27 agosto 2018, n. 2626

L.R. 45/1989 e s.m.i. - L.R. 4/2009 e s.m.i. - Richiesta di variante alla Determina "in sanatoria" n. 1077 del 17/04/2018 comprendente l'ampliamento di superficie da impiantare a vigneto rispetto a quella autorizzata in Comune di Santo Stefano Belbo (CN) loc. Seirole - Istante: Berti Romano.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di diniegare l'autorizzazione alla variante alla D.D. "in sanatoria" n. 1077 del 17/04/2018, ai sensi della L.R. n. 45/1989, proposta dalla Ditta Berti Romano per realizzare l'intervento di ampliamento dell'area da impiantare a vigneto, rispetto a quella precedentemente autorizzata, su una superficie di circa **4.000 mq.**, passando quindi da circa 10.750 a 6.650 mq destinati al reimpianto di superficie boscata ed arbustivo/erbacea, in Comune di Santo Stefano Belbo, Loc. Seirole, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Santo Stefano Belbo (CN) n. **11**, mappali n. **190p, 301/p**, per i motivi sotto elencati:

1. nell'area in cui si propone di ampliare il vigneto, il progetto precedentemente autorizzato, (D.D. n. 1077/2018) prevedeva il ripristino del bosco. La necessità di ripristinare la copertura boschiva derivava dal fatto che il precedente taglio ed estirpo avevano seriamente compromesso l'equilibrio geologico dell'area, equilibrio che potrà essere in parte ripristinato con la reintroduzione del bosco;
2. le prescrizioni autorizzative in cui viene richiesto il ripristino del bosco (come previsto dal progetto stesso "in sanatoria" autorizzato) nelle aree, ora oggetto di variante, erano - tra l'altro - state condivise con il proprietario e il progettista delle opere. Il mantenimento/ripristino delle aree boscate previste nel provvedimento autorizzativo citato sono la condizione imprescindibile alla possibilità di poter realizzare l'impianto a vigneto (come previsto nella D.D. 1077/2018), in quanto la loro funzione limita l'impatto negativo sull'assetto geomorfologico ed idrogeologico del versante;
3. nell'area dove è previsto l'ampliamento deve essere ripristinata la vegetazione arborea, in quanto, nel caso in essere, il bosco rappresenta funzioni di stabilità dei terreni, regimazione delle acque e difesa del suolo (elementi tutelati dalla normativa vigente L.R. 45/89, L.R. 4/2009, D.Lgs. 34/2018).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI